

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-Settore controversie del lavoro e previdenziali-

Il Giudice del Lavoro dott. Umberto Dosi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale ex art. 429 cpc nel testo novellato dal D.L. 112/2008

nella causa di lavoro n. 786/2011 R.G.

promossa da

██████████

(avv.ti Iacoviello, Santilli o Scopinich)

ricorrente

CONTRO

s.p.a. Cassa di Risparmio del Veneto
(avv.ti Molteni e Tognon)

resistente

Oggetto: integrazione TFR.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto il 9.3.2011, il ricorrente ██████████ ha chiesto l'accertamento del diritto alle differenze retributive maturate a titolo di integrazione TFR per lavoro straordinario, premio di anzianità, ferie e festività, bonus individuali, in ragione del lavoro svolto nel corso del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Cassa di Risparmio del Veneto, nonché la condanna dell'Istituto resistente al pagamento delle somme conseguenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si è costituita la resistente Cassa di Risparmio del Veneto spa, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In particolare, ha dedotto la Cassa di Risparmio resistente, a pag. 14 di memoria depositata il 26.4.2012, di avere sempre incluso nella base di calcolo del TFR quanto corrisposto al lavoratore a titolo di "speciale gratificazione", nonché l'una tantum corrisposta nel 2002.

All'odierna udienza del 19.6.2012 il procuratore attoreo ha dichiarato di ridurre la domanda complessiva ad € 10.100,87 come da conteggio che ha prodotto sub doc. 8, precisando che il conteggio riporta la riduzione della voce "bonus" nella quale sono state detratte le somme già computate in busta paga come dedotto dalla convenuta in memoria. Il procuratore della resistente ha preso atto di tale riduzione, insistendo

peraltro nell'eccezione di genericità ed occasionalità quanto alla richiesta relativa ai bonus residui di cui al conteggio oggi depositato.

La questione di diritto dalla quale dipende la decisione della presente controversia è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una pluralità di concordi sentenze pronunziate ai sensi dell'articolo 420 bis cpc con le quali si ritiene che in tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Casse di Risparmio, la mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l'art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l'art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall'art. 2120; secondo comma ~~op. (n. 5569/2009, n. 5707/2009, n. 11815/1998).~~

Si ritiene inoltre che in tema di trattamento di fine rapporto dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Casse di risparmio, l'art. 87 del c.c.n.l. dell'11 aprile 1991 per il personale direttivo delle Casse di Risparmio e l'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999 ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nella parte concernente i quadri direttivi di terzo e quarto livello, devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non ~~op. (n. 6204/2010).~~

Questo giudice non ritiene di doversi discostare dall'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità in quanto logicamente argomentata e analiticamente sviluppata.

I compensi di cui il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del TFR, tutti di natura retributiva e strettamente collegati alla prestazione lavorativa (e quindi non occasionali), previsti dalla legge e/o dal contratto, devono quindi essere inclusi nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.. In particolare, il requisito della continuità deve intendersi come "non occasionalità" riferito al titolo dell'erogazione, che deve essere costituito da una disposizione di legge o di contratto disciplinante il rapporto in via ordinaria e non da un atto di liberalità o da una pattuizione una tantum legata ad eventi imprevedibili ed eccezionali (in senso conforme in fattispecie analoga Tribunale Venezia sent. n. 1201/11 prodotta in giudizio, che richiama giurisprudenza di legittimità).

Tale requisito di non occasionalità è riferibile anche ai bonus residui di cui al conteggio oggi depositato, trattandosi di erogazioni continuativamente corrisposte negli anni dal 2002 al 2006 (v. doc. 8 ricorrente), che trovano la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo, ed essendo pertanto rigorosamente collegate allo svolgimento del rapporto di lavoro.

La Cassa di Risparmio resistente pertanto deve essere condannata al pagamento della somma di € 10.100,87 per le causali sopra indicate, attesa la precisazione del *quantum* azionato operata da parte ricorrente con il conteggio depositato all'odierna udienza (non specificamente contestato sul piano aritmetico da controparte).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:


1) Condanna la resistente Cassa di Risparmio del Veneto spa al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 10.100,87 oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo;

2) Condanna la resistente Cassa di Risparmio del Veneto spa al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si quantificano in euro 2.500,00 (di cui € 50,00 per spese) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

Padova 19.6.2012.

Il Giudice
dr. Umberto Dosi

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Lucia
Roemari



Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 19.6.2012
IL CANCELLIERE
Roemari